

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1419

(Urgenza)

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, GRIFONE, GULLO, MANCINI, ALICATA, CAVAZZINI, FORA, BIANCO, SANSONE, PINO, GRAMMATICO, AMENBOLA PIETRO, BELLUCCI, SEMERARO SANTO, NEGRI, POLANO

Annunziata il 5 luglio 1950

Norme interpretative dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, sulla concessione di terreni incolti ai contadini

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 aprile 1950, n. 199, modificava le disposizioni vigenti in materia di concessioni di terre incolte ai contadini, proponendosi di eliminare i costanti ritardi nelle decisioni delle Commissioni. A tal fine, rilevato che detti ritardi dipendevano « dalla affinità della procedura di concessione con quella di un'ordinaria vicenda giudiziaria », la legge disponeva che il magistrato presidente venisse sostituito da un tecnico e che le domande di concessione venissero presentate al prefetto della provincia anziché al cancelliere del tribunale.

La formulazione dell'articolo 1, il quale compendia tali modifiche, ha dato peraltro luogo ad interpretazioni che minacciano di rendere inoperante la legge stessa la quale si proponeva il fine di operare in modo più rapido delle altre vigenti.

Il secondo comma dell'articolo 1 citato stabilisce infatti che la Commissione debba essere composta « ...da quattro membri nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali, in numero di due tra i conduttori di aziende agricole... ed in numero di due tra i lavoratori della terra... ».

Tale dizione ha indotto molti prefetti a limitare la scelta dei componenti le Commissioni esclusivamente tra coloro che effetti-

vamente posseggono le qualifiche professionali precisate dall'articolo 1, escludendo ogni altra efficace possibilità di designazione da parte delle organizzazioni sindacali. Ora è evidente che gli appartenenti ad una categoria intanto sono chiamati a far parte di Commissioni o Sezioni specializzate in quanto rappresentano, non i loro particolari interessi, ma quelli generali della categoria alla quale appartengono. Tale criterio, seguito, specie in materia agraria da tutte le leggi e decreti promulgati dalla liberazione ad oggi, riconosce e sancisce in definitiva e di fatto la rappresentanza degli interessi di categoria alle organizzazioni sindacali.

Invece nell'articolo 1 della legge in esame, il vincolo della scelta tra persone professionalmente appartenenti alle categorie limita fortemente (e praticamente annulla) la libertà e la validità della rappresentanza sindacale. È infatti noto che, spesso, le organizzazioni sindacali affidano la difesa di particolari interessi delle categorie a persone le quali, per avere la capacità e la competenza necessarie, non sempre possono essere scelte tra coloro che professionalmente fanno parte della categoria.

Questi casi si verificano con particolare frequenza per la categoria dei lavoratori della terra del Mezzogiorno, d'Italia e delle Isole

a causa del deprecato basso livello culturale delle masse agricole, delle relativamente recenti tradizioni organizzative, della configurazione agraria la quale, in genere, esclude dal capoluogo di provincia la presenza di apprezzabili agglomerati contadini. Ognuno potrebbe facilmente immaginare quale validità avrebbe nel Mezzogiorno una rappresentanza dei contadini affidata a lavoratori della terra, inesperti in questioni tecniche e giuridiche, lontani dalla sede provinciale delle Commissioni, senza alcuna precisa conoscenza della situazione generale della provincia; specie quando tale rappresentanza debba esplicarsi in una Commissione istituita per applicare una legge per la quale l'esperienza ha mostrato essere possibili eccezioni, interpretazioni, cavilli tecnico-giuridici innumerevoli, tenuto anche conto che di fronte a tali genuini lavoratori della terra stanno di fronte, nella Commissione, proprietari od affittuari i quali, oltre alla qualifica professionale di categoria, sono in genere provvisti di titoli di studio e di pratica giuridica.

Ciò significherebbe mettere la categoria dei contadini in condizioni di inferiorità di fatto nelle Commissioni: e questo non ha voluto la legge perché ne ha previsto la rappresentanza paritetica con i conduttori di aziende agricole;

ciò vorrebbe dire privare la categoria contadina di una valida e competente rappresentanza: e questo non ha voluto la legge

perché ha espressamente previsto la designazione dei componenti di categoria da parte delle organizzazioni sindacali;

ciò vorrebbe dire, per tutto il Mezzogiorno e le Isole (sfera quasi integrale di applicazione della legge), rendere inoperante la legge e per il maggiore ritardo dovuto alle inevitabili consultazioni che i contadini dovrebbero richiedere ai dirigenti sindacali ed ai loro uffici legali prima di pronunziarsi, e perché in sede di decisione la indiscussa superiorità della rappresentanza di proprietari e conduttori finirebbe col far negare ogni apprezzabile assegnazione di terre: e questo non ha voluto la legge la quale intendeva facilitare e rendere più rapida la concessione delle terre « sia in relazione alle vertenze ancora in corso di decisione, sia in rapporto all'attesa che si è determinata nei ceti interessati ».

Riteniamo che i motivi esposti giustifichino ampiamente l'articolo unico interpretativo proposto, articolo il quale, analogamente a quanto avviene in tutte le altre leggi agrarie, stabilisce che i componenti delle Commissioni siano i rappresentanti delle categorie interessate. La trattazione della acclusa proposta di legge presenta carattere di estrema urgenza onde permettere che il funzionamento delle Commissioni, specie per le controversie in corso, sia immediato e contemporaneamente soddisfacente per i ceti interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Il testo dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, è sostituito col seguente:

« L'istanza per la concessione dei terreni incolti od insufficientemente coltivati, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive disposizioni modificative ed integrative, è diretta al prefetto della provincia nella quale si trova il fondo oggetto della istanza o la maggior parte di esso se il fondo è sito in più provincie.

Sull'istanza provvede il prefetto, con decreto da emanare su conforme parere di una Commissione composta di un funzionario tecnico designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, che la presiede, di quattro membri nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali, in numero di due fra i rappresentanti dei conduttori diretti di aziende, di cui uno in rappresentanza dei proprietari l'altro degli affittuari, ed in numero di due tra i rappresentanti dei lavoratori della terra, nonché di un funzionario della Prefettura, scelto dal Prefetto ed avente anche le manzioni di segretario.

La Commissione ha sede presso la prefettura e per la validità delle sue deliberazioni è sufficiente l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Per ciascuno dei componenti della Commissione è autorizzata la nomina di un supplente ».